

## **Proposta di legge regionale di iniziativa popolare**

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

### **Relazione**

L'istituto del referendum disciplinato dalla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, ha avuto una applicazione solo parziale nel corso dei dodici anni trascorsi dalla approvazione della legge, in particolare a causa di due problemi che sono emersi:

a) l'elevato quorum di partecipanti al voto necessario per sancire la validità del referendum abrogativo e propositivo di legge regionale;

b) la mancata individuazione delle modalità e dei soggetti per avanzare al Consiglio regionale la richiesta di referendum consultivo.

Inoltre, è troppo ampia, nella l.r. 19/2003, la casistica delle materie escluse dalla possibilità di iniziativa legislativa popolare, in particolare è opportuno togliere l'impedimento per la presentazione di leggi di programmazione in materia di urbanistica e di tutela ambientale, principio di esclusione che è ingiustificato e che è anche di difficile interpretazione.

Proprio a causa dell'elevato quorum già segnalato, nei dodici anni di funzionamento della l.r. 19/2003 non si sono effettuati referendum abrogativi di legge regionale e il referendum propositivo del 18 novembre 2007 è stato dichiarato non valido perché non è stato raggiunto il quorum minimo di partecipazione del 45 per cento degli aventi diritto. Tale quorum è eccessivamente elevato se si considera che oggi, con il fenomeno generalizzato di disaffezione dal voto anche nelle consultazioni elettorali, e non solo in quelle referendarie, si fatica a superare la soglia del 50 per cento dei votanti e se si considera che le campagne astensionistiche possono portare ad una grave distorsione stravolgendo il risultato delle urne, assimilando di fatto ai voti contrari quello degli astenuti.

Attualmente, in numerose Regioni italiane e nella stessa recente modificazione della Costituzione è stata prevista una riduzione del quorum ben sotto il 45 per cento degli elettori, con l'introduzione di un nuovo parametro per evitare la distorsione segnalata. E' stato infatti previsto che, in presenza di un congruo numero di firme, pari all'1,6 per cento dell'elettorato italiano, il quorum di validità sia costituito dalla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati. Un principio che è opportuno introdurre anche nella normativa regionale senza incrementare il numero di firme richiesto, tenendo conto che il numero di firme previsto per avanzare la richiesta di referendum in Valle d'Aosta è di ben il 5% degli elettori. Una percentuale eccessivamente elevata che andrebbe ridotta.

Gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge hanno la finalità di affrontare e risolvere i problemi sopra descritti.

Infine l'articolo 4, colmando un vuoto normativo che ha impedito finora di utilizzare l'istituto del referendum consultivo, individua le modalità ed i soggetti che possono presentare al Consiglio regionale la richiesta di referendum consultivo.

#### **Art. 1**

##### **(Abrogazione)**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello

Statuto speciale), è abrogata.

## Art. 2

### *(Modificazione all'articolo 4)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

“1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 45 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

## Art. 3

### *(Modificazioni all'articolo 36)*

1. Al comma 1 dell'articolo 36 delle l.r. 19/2003 le parole “se questa costituisce almeno il 45 per cento degli elettori stessi” sono sostituite dalle seguenti “se questa ha raggiunto la soglia di validità prevista dal comma 3”.

2. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

“2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 45 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

“3. La proposta di referendum abrogativo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 45 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

## Art. 4

### *(Modificazioni all'articolo 45)*

1. Al comma 1 dell'articolo 45 delle l.r. 19/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “La richiesta di referendum consultivo può essere avanzata dalla Giunta regionale, o da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno 1.000 elettori entro un mese dalla trasmissione al Consiglio della Valle del provvedimento legislativo o dell'atto amministrativo di particolare rilevanza generale.”.